



# COMUNE DI BANCHETTE

*Città Metropolitana di Torino*

## DECRETO DEL SINDACO N. 14 IN DATA 30.12.2024

**OGGETTO: Conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area LL.PP., Manutenzioni, Ambiente e Vigilanza e dell'interim dell'Area Edilizia privata, Urbanistica, SUAP/Commercio al dipendente Gianni Lissolo.**

### IL SINDACO

RICHIAMATI gli artt. 16, 17, 18 e 19 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022, che disciplinano gli incarichi di Elevata Qualificazione;

RICHIAMATO in particolare l'art. 17 c. 4 che testualmente recita: "*Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ...*";

DATO ATTO che l'articolazione in Aree/Servizi/Uffici dell'organizzazione, funzionale alla realizzazione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi, comporta l'assegnazione di responsabilità di tipo gestionale e provvedimentale, con conseguente rappresentanza dell'Ente all'esterno, relativamente ai provvedimenti e servizi erogati, nonché per tutti gli atti aventi rilevanza indiretta con l'utenza esterna ma analoga rilevanza nelle responsabilità, sotto il profilo dell'adeguato funzionamento della struttura comunale;

VISTO l'art. 50, co. 10, D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine alla nomina dei titolari di Elevata Qualificazione, preposti alla direzione delle strutture di massima dimensione dell'Ente, secondo le modalità e i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 109, co. 2, D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, co. 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, co. 4, lett. d), possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 10.03.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in ultimo modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 27.04.2021;

RILEVATO che questo Comune non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 10.05.2019, con la quale sono stati definiti i criteri generali per il conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative, così come proposti dal Nucleo di Valutazione;

CONSIDERATO che la Giunta comunale, con la Deliberazione n. 16 del 23.03.2023, ha proceduto a graduare e quantificare l'importo necessario al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato nei limiti di legge;

DATO ATTO CHE:

✓ dopo l'entrata in vigore del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data

16.11.2022, è stata adottata la Deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 15.02.2024 per l'approvazione di un nuovo Regolamento che disciplina la metodologia per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai sensi degli artt. 16 del medesimo CCNL;

- ✓ il Nucleo di Valutazione, in applicazione della citata Metodologia, dovrà proporre la graduazione della retribuzione da riconoscere alle Elevate Qualificazioni;
- ✓ in data 19.12.2024 è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per la nomina di un componente esterno del Nucleo di Valutazione (N.d.V.) in sostituzione dell'incarico vigente scadente il 31.12.2024;

RILEVATO che, in attesa dell'individuazione e approvazione della graduazione della retribuzione di posizione da riconoscere a ciascuna Elevata Qualificazione, coerente alla nuova Metodologia come proposta dal Nucleo di Valutazione (N.d.V.) nominato, si ritiene di confermare le misure fin qui applicate, determinate con deliberazione della Giunta comunale n. 16/2023, nella seguente misura:

- € 12.900,00 annui lordi per 13 mensilità Posizione organizzativa Area LL.PP., Manutenzioni, Ambiente e Vigilanza, se appartenente all'Area dei Funzionari (ex Categoria D);
- € 9.500,00 annui lordi per 13 mensilità Posizione organizzativa Area LL.PP., Manutenzioni, Ambiente e Vigilanza, se appartenente all'Area degli Istruttori (ex Categoria C);

DATO ATTO del rispetto del limite di cui all'art. 23, co. 1 e 3, D.Lgs. n. 75/2017, per cui il limite annuo complessivo del trattamento accessorio dell'Ente non supera quello relativo all'anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 19, c. 2 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022;

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 72 del 28.12.2023, così come rettificato dal Decreto n. 74 del 02.05.2024, con il quale si conferiva incarico di Elevata Qualificazione al dipendente Gianni Lissolo, inquadrato nell'area degli Istruttori, fino al 31.12.2024, per l'Area LL.PP., Manutenzioni, Ambiente e Vigilanza e *dell'interim* per l'Area Edilizia privata, Urbanistica, SUAP/Commercio;

DATO ATTO che il suddetto incarico scadrà il 31.12.2024 e si ritiene opportuno attribuire l'incarico fino al 31.12.2025;

DATO ATTO che al suddetto dipendente spetta un compenso per l'Area LL.PP., Manutenzioni, Ambiente e Vigilanza come segue:

- retribuzione di posizione: € 9.500,00 quale importo lordo per tredici mensilità, oltre oneri riflessi e IRAP;
- retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, e pari al 25% dell'indennità di posizione;

RITENUTO, inoltre di prorogare altresì l'incarico *ad interim* di E.Q. dell'Area Edilizia privata, Urbanistica, SUAP/Commercio al dipendente Gianni Lissolo, attribuendogli un compenso, a titolo di retribuzione di risultato di € 750,00 (pari al 25% della retribuzione di posizione riferita all'incarico *ad interim* affidato);

PRESO ATTO che l'importo destinato al fondo per le posizioni organizzative, così come testé rideterminato, è interamente finanziato con mezzi propri e trova copertura nell'ambito delle risorse finanziarie regolarmente previste nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso definitivamente approvato;

CONSIDERATO ancora che l'incarico in parola potrà essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, e conseguente perdita della relativa indennità secondo il combinato disposto di cui all'art. 18, co. 3, 4 e 5, del CCNL 2019/2021;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale

## DECRETA

- DI DARE ATTO che le motivazioni in premessa si intendono qui integralmente richiamate e ritrascritte;
- DI ATTRIBUIRE al dipendente Gianni Lissolo, inquadrato nell'area degli Istruttori, l'incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 16 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, per dirigere l'Area LL.PP., Manutenzioni, Ambiente e Vigilanza, affidando allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto comunale espressamente non riservano agli Organi di governo, previsti dall'art. 107, co. 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- DI ATTRIBUIRE altresì al geom. Gianni Lissolo, l'incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 16 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, per dirigere *ad interim* l'Area Edilizia Privata, Urbanistica, SUAP/Commercio, affidando allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto comunale espressamente non riservano agli Organi di governo, previsti dall'art. 107, co. 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- DI DETERMINARE la durata degli incarichi suddetti dal 01.01.2025 al 31.12.2025;
- DI RISERVARSI, con separato atto, la possibilità di integrare e/o modificare il presente provvedimento;
- DI STABILIRE che l'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato anche prima della scadenza del termine ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 16.11.2022;
- DI CONFERMARE il compenso per la posizione organizzativa dell'Area LL.PP., Manutenzioni, Ambiente e Vigilanza, dal 01.01.2025 al 31.12.2025, di € 9.500,00 quale importo lordo per tredici mensilità, oltre oneri riflessi e IRAP;
- DI SUBORDINARE l'erogazione della retribuzione di risultato, pari al 25% dell'indennità di posizione, alla valutazione positiva dell'attività del dipendente;
- DI CONFERMARE per la posizione organizzativa *ad interim* dell'Area Edilizia Privata, Urbanistica, SUAP/Commercio, dal 01.01.2025 al 31.12.2025, il compenso di € 750,00 lordi, a titolo di retribuzione di risultato (pari al 25% della retribuzione di posizione riferita all'incarico *ad interim* affidato), subordinandone l'erogazione alla valutazione positiva dell'attività del dipendente;
- DI DARE ATTO che, a seguito dell'approvazione e applicazione della graduazione proposta dal Nucleo di Valutazione, in applicazione della nuova Metodologia, interverrà un nuovo Decreto per ridefinire la misura dei compensi, con conseguente conguaglio, se dovuto;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "provvedimenti" – sottosezione di secondo livello "provvedimenti dirigenti" e nella sezione medesima, sottosezione di primo livello "personale", sottosezione di secondo livello "posizioni organizzative";
- DI COMUNICARE il presente provvedimento all'interessato.



Il Sindaco  
Antonio Mazza

Firma omessa ai sensi art. 3,  
comma 2, D. lgs 39/1993

Per accettazione  
Geom. Gianni Lissolo

Firma omessa ai sensi art. 3,  
comma 2, D. lgs 39/1993